



Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili

Dipartimento per la mobilità sostenibile

Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest

Ufficio 1 – Motorizzazione Civile di Milano

e Sezioni coordinate di Lodi e Pavia



DISPOSIZIONE DI SERVIZIO

Oggetto: Art. 116/9 CdS. Corso di formazione di primo soccorso.

In relazione a quanto in oggetto e a seguito dei chiarimenti pervenuti, si precisa quanto segue.

Come è noto, a decorrere dal 10.11.2021, per effetto della modifica apportata all'art. 116 del Codice della Strada, per poter accedere all'esame per il conseguimento del CAP, è necessario produrre un'attestazione di frequenza con profitto di un corso di formazione di primo soccorso. I soggetti titolati al rilascio di tale documento sono:

- autoscuole
- altri istituti dedicati all'educazione stradale
- soggetti autorizzati ad erogarli ai sensi delle disposizioni vigenti.

A parte le autoscuole, per le quali non si pone alcuna problematica interpretativa, per gli altri istituti dedicati all'educazione stradale, la disposizione prevede che il Ministero della salute debba stabilire le modalità con cui gli stessi possano erogare la formazione, cosa che non è ancora avvenuta per cui per questa parte la norma non è ancora applicabile.

Per quanto concerne, infine, i soggetti autorizzati, l'attestato dagli stessi rilasciato, oltre a certificare la frequenza con profitto di un corso di formazione di primo soccorso, deve consentire all'Ufficio di fare i controlli sulla legittimità al rilascio, per cui dovrà recare almeno il numero di autorizzazione al soggetto erogatore e l'Ente che l'ha rilasciata.

IL DIRETTORE
(Dott. Francesco GRECO)